SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E IL COMUNE DI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE (ART. 1, COMMA 88, L. N. 56/2014).
L'anno duemila addì del mese di,
T R A
La Provincia di Monza e Brianza con sede a Monza in via Grigna 13 – C.F.: 94616010156 legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore, Luca Santambrogio, nato a Seregno il 05.10.1975, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto provinciale, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 15.12.2020, esecutiva ai sensi di legge;
E
L'aderente Comune dicon sede in C.F rappresentato dal Sindaco pro-tempore signato a il, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO CHE:
- l'art.17, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede, tra i criteri ed i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso di emanazione, la "gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale".
- il comma 88 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che "La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni diomissis organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

- che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, in particolare i Comuni ricompresi nel territorio Brianteo ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Provincia di Monza e della Brianza l'espletamento della funzione di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive ricorrendo all'ufficio unico costituito presso la Provincia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 88, della legge n.56/2014.
- 2. Con il presente atto il Comune di ______ (di seguito ente "aderente"), delega alla Provincia di Monza e della Brianza, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive.
- 3. Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con i Comuni convenzionati e l'organizzazione e gestione delle procedure di concorso da parte della Provincia dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria e rimessione degli atti all'Ente associato per la stipula del contratto individuale di lavoro. Resta ferma la possibilità per gli Enti aderenti di provvedere allo svolgimento in via autonoma di procedure concorsuali qualora risulti maggiormente rispondente agli interessi di efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa.
- 4. La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché alle selezioni indette ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL ed alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (per le categorie A e B1).
- 5. Alla Provincia è garantita piena ed assoluta autonomia decisionale e di gestione della procedura.
- 6. La gestione associata riguarda le procedure di concorso relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.

ART. 2 - FUNZIONI

- 1. Le funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive dei Comuni sono svolte dalla Provincia di Monza e della Brianza.
- 2. Le funzioni di Responsabile della Centrale unica dei concorsi sono svolte dal dirigente dell'Ente cui è affidata la gestione delle risorse umane, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione, in ciò coadiuvato da un dipendente di Categoria D preposto all'unità organizzativa competente in materia.
- 3. La dotazione dell'unità organizzativa, competente in materia di concorsi, è composta dai dipendenti dell'ufficio personale provinciale e potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti aderenti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Provincia e l'ente interessato.

ART. 3 – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DELLA C.U.CO.

- 1. La programmazione dell'attività della C.U.Co. viene effettuata sulla base del fabbisogno annuale trasmesso dai Comuni aderenti. A tale scopo ciascun ente aderente deve trasmette alla Provincia:
 - entro il 30 novembre di ciascun anno ovvero a seguito di specifica richiesta dell'Ufficio C.U.Co., il contingente di personale che intende assumere, specificando categoria e profilo professionale nonché eventuale data di decorrenza dell'assunzione.
 - copia della sezione del DUP relativa alla programmazione delle assunzioni entro 30 giorni dall'adozione; eventuali variazioni agli atti di programmazione adottati devono essere comunicati tempestivamente.
- 2. La fase di avvio della procedura concorsuale da parte della Prov. MB deve essere preceduta dalla dichiarazione dell'ente interessato di aver rispettato i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni;
- 3. È facoltà della Provincia provvedere ad esperire un unico concorso qualora riceva concomitanti richieste di pari o equivalente profilo professionale e categoria, proveniente da più Comuni. Nel caso di concorso unico i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, interpellati seguendo lo stretto ordine di graduatoria, esprimeranno la propria preferenza tra le diverse sedi messe a concorso.
- 4. La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata dagli enti, nel cui interesse è stato indetto il concorso nonché dagli enti già convenzionati o che aderiranno alla convenzione, per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato o determinato di pari profilo o categoria professionale, a tempo pieno o parziale.
- 5. Qualora il numero di candidati superi 50 unità, o in alternativa qualora la commissione lo ritenga opportuno, nel caso di afflusso di domande di partecipazione in numero non gestibile dalla Provincia, le prove d'esame potranno essere precedute da forme di preselezione e delle medesime dovrà essere data specifica indicazione nel bando.
- 6. Completata la procedura selettiva, l'Ufficio preposto della Provincia rimette agli enti interessati copia degli atti amministrativi inerente alla procedura concorsuale, copia della documentazione relativa al

- candidato da assumere e copia delle successive comunicazioni effettuate, ai fini degli atti consequenziali.
- 7. È rimessa alla valutazione del Comune procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.
- 8. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'ufficio della Provincia potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti agli enti aderenti.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE ADERENTE

1. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede l'indizione del concorso (programmazione dei fabbisogni, individuazione delle categorie e del profilo professionale, ecc..) sia la fase che segue (quali visita medica, stipula del contratto individuale di lavoro, ed ogni altro adempimento inerente e conseguente).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo comune convenzionato:

- la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;
- l'individuazione delle categorie e dei profili professionali da assumere; con il rispetto delle riserve di posto previste dalla legge (legge n. 68/99 s.m.i., decreto legislativo n. 66/2010 s.m.i. ecc.);
- l'esperimento della mobilità, volontaria o obbligatoria, propedeutica all'indizione del concorso, e nel rispetto della normativa vigente;
- l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica, e gli adempimenti inerenti e conseguenti, quali denuncia INAIL ecc..)
- 2. I Comuni convenzionati attestano all'ufficio preposto alla gestione dei concorsi del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia l'avvenuto rispetto degli adempimenti propedeutici di cui sopra, individuando altresì il referente per le comunicazioni e i rapporti connessi con la presente convenzione.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA CENTRALE UNICA DEI CONCORSI (C.U.CO.)

- 1. La Provincia, a mezzo del proprio ufficio, cura la gestione della procedura di concorso applicando anche le proprie pertinenti disposizioni regolamentari e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:
 - predispone il bando di concorso;
 - provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione, all'Albo *on-line* provinciale, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi;
 - nomina la commissione esaminatrice;

- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
- svolge il concorso (privilegiando la modalità "per soli esami");
- provvede alla formazione della graduatoria del concorso, (comunicandola all'ente aderente per l'assunzione);
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione esclusivamente e limitatamente alla sola procedura di concorso;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione.
- 2. La Provincia può organizzare corsi di formazione destinati ai neoassunti vincitori di concorso sulle tematiche di carattere amministrativo e contabile.

ART. 6 - SPAZI, DOTAZIONI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE

- 1. La Provincia provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione; per l'effetto la tassa di concorso fissata in € 10,00 (dieci/00) è riscossa dalla Provincia ed affluisce al bilancio provinciale.
- 2. La Provincia privilegia l'utilizzo di immobili provinciali per l'espletamento delle selezioni, ma si riserva di sfruttare spazi ritenuti maggiormente idonei secondo la natura delle prove concorsuali. La Provincia osserva, inoltre, quanto disposto dal D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 76 del 2021, in ordine allo svolgimento delle prove concorsuali in modalità informatica e digitale.
- 3. In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata <u>provincia-mb@pec.provincia.mb.it</u>, per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione è istituito apposito indirizzo di posta elettronica <u>concorsi@provincia.mb.it</u> nonché spazio dedicato, accessibile dalla *home page* del sito della Provincia, per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti. Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

- 1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli Enti aderenti.
- 2. Il costo a carico di ciascun Comune/ente aderente è annuale ed è così determinato sulla base della dimensione demografica:
 - Comuni fino a 6.000 abitanti: € 500,00
 - Comuni da 6001 a 15.000 abitanti € 1.000,00
 - Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti € 1.500,00
 - Comuni oltre 30.000 abitanti (escluso il capoluogo) € 3.000,00
 - per altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa pari alla fascia massima prevista per i comuni oltre 30.000 abitanti;

- 3. Gli importi indicati al comma 2. dovranno essere corrisposti dai Comuni/ente aderenti a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica, con l'obbligo di specificare la causale del versamento "Contributo C.U.Co Comune di.... Anno....." e di comunicare l'avvenuta esecuzione del pagamento.
- 4. In fase di prima applicazione della convenzione, i Comuni/gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l'importo della quota annuale, contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 5. È inoltre previsto a titolo di compartecipazione alle spese concorsuali per l'Ente, che abbia assunto del personale tramite riserva di posti nel bando di concorso ovvero utilizzo di graduatoria, un contributo forfettario pari ad euro 500,00 per ogni unità di personale assunto.
- 6. La quota di cui al precedente comma 2 ricomprende il contributo annuale richiesto ai Comuni che vorranno stipulare con la Provincia anche l'accordo per lo svolgimento delle selezioni uniche per la creazione di elenchi di idonei.

ART. 8 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Gli enti che aderiscono alla presente convenzione sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie del concorso, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.
- 2. La Provincia si costituisce, nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.
- 3. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrato il concorso, qualora la soccombenza sia esclusivamente imputabile al Comune stesso.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convezione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analogo periodo mediante manifestazione di volontà scritta dell'Ente Aderente alla Centrale Unica dei Concorsi della Provincia di Monza e della Brianza.

ART. 10 - RECESSO

- 1. Ciascun Ente aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.
- 2. Non è ammesso recesso per i primi due anni.

ART. 11 - DESTINATARI

La convenzione è prioritariamente riservata ai Comuni/Enti aderenti appartenenti al territorio brianteo.

ART. 12 – CONFERENZA DEI SINDACI

Entro il 30 aprile di ogni anno, e/o ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori del presente accordo, il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza convoca incontri tra tutti gli enti aderenti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata.

ART. 13 – ALTRE PROCEDURE: SELEZIONI UNICHE

La presente convenzione non disciplina le procedure di selezioni uniche per la creazione di elenchi di idonei ex art. 3 bis del D.L. 80/2021, convertito con modifiche dalla Legge 113 del 6 agosto 2021, in quanto tale forma di reclutamento sarà eventualmente svolta dalla Provincia di Monza e della Brianza sulla base di specifici e distinti accordi ai sensi dell'art 15 L. 241/90 e s. m. ed i. con i singoli Comuni interessati che devono essere comunque aderenti alla presente convenzione.

ART. 14 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le attività della C.U.Co. di Monza e della Brianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato della Provincia di Monza e della Brianza nell'ambito dell'individuata area di rischio.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 679/2016, decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.

ART. 16 - CONTENZIOSI

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro competente per legge.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO/ESENZIONE BOLLO/DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme degli enti locali ed in materia di concorsi pubblici e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
- 2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente accordo si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione

di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico della presente convenzione.

- 3. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente aderente comunica alla Provincia le assunzioni che intende effettuare nell'anno in corso.
- 4. Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.
- 5. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
- 6. La presente convenzione si applica in via automatica ai comuni che hanno già aderito alla C.U.Co., previa comunicazione di presa d'atto della nuova convenzione a firma del legale rappresentante.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale

per la PROVINCIA DI M Legale Rappresentante	MONZA E DELLA BRIANZA
Presidente pro-tempore	
	-
per il COMUNE DI	
Legale Rappresentante	
Il Sindaco pro-tempore	
	-